

ECC. MO T. A. R. DEL LAZIO

Ricorso

nell'interesse dell'avv. Loretta CAMPANIELLO, nata a Bologna il 12/3/1973, C.F.CMPLTT73C52A944D, residente in Roma, alla Via Giacomo Trevis n. 76, rappresentato e difeso dagli avv. ti Laura Cefalo (C.F. CFLLRA75S59B519Z – avv.lauracefalo@puntopec.it – fax 1786058606) e Domenico Maria Arlini (C.F. RLNDNC49B14A944W – domenicomariaarlini@ordineavvocatiroma.org – fax 1786058606) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via G. Bazzoni n. 3, in virtù di procura in calce al presente atto;

contro

- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t.,
- Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore,
- Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), in persona del legale rappresentante p.t.,
- Formez PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento della PA, in persona del legale rappresentante p.t.,

nonché, ove occorra, nei confronti di

- avv. Fulvio Della Porta, con domicilio digitale PEC fulviodellaporta@ordineavvocatiroma.org, collocato nella posizione n. 424 della graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Roma;
- avv. Francesca Merolla, con domicilio digitale PEC francescamerolla@ordineavvocatiroma.org, collocata nella posizione n. 435 della graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Roma;
- avv. Roberta Bottone, con domicilio digitale PEC robertabotto-

ne@ordineavvocatiroma.org, collocata nella posizione n. 442 della graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Roma;

- avv. Giulia Girometti, con domicilio digitale PEC giuliagirometti@ordineavvocatiroma.org, collocata nella posizione n. 491 della graduatoria dei candidati idonei chiamati con il primo scorrimento di cui al Decreto D.G. Ministero delle Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397 del 27/6/2024, con cui si è disposto lo scorrimento della graduatoria degli idonei per il Distretto della Corte di Appello di Roma;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,

dei seguenti atti:

a. Graduatoria di merito dei candidati vincitori del *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia”*, pubblicata il 14/6/2024 sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna ricorrente non risulta inclusa per il Distretto Corte di Appello di Roma in conseguenza dell'errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione;

b. Avviso pubblicato sul sito web ufficiale della P.A. in data 15/6/2024 con cui l'Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso *de quo*, nella quale l'odierna ricorrente non risulta inclusa per la Corte di Appello di Roma in conseguenza dell'errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione;

c. Provvedimento del D.G. Ministero delle Giustizia, Dipartimento

dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione, prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17/6/2024, con cui è stata disposta l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati dichiarati vincitori del concorso *de quo*, nella parte in cui non include l'odierna ricorrente;

d. Avviso del 19/6/2024 recante “*Provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede*”, nella parte in cui non include l'odierna ricorrente;

e. Provvedimento del D.G. Ministero delle Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397 del 27/6/2024, con cui si dispone lo scorrimento della graduatoria degli idonei, nella parte in cui, con riferimento al Distretto di Corte di Appello di Roma, non include l'odierna ricorrente;

f. Verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori alla prova scritta per il Distretto di Corte di Appello di Roma;

g. Elenchi dei vincitori del concorso *de quo*, distinti per distretti di Corte di Appello, nella parte in cui la p.a. non ha indicato le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei;

h. Elenco dei candidati idonei per il Distretto di Corte di Appello di Roma, nella parte in cui non include l'odierna ricorrente;

i. Bando di concorso del 5/4/2024, per quanto di interesse, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;

l. Verbalì e/o provvedimenti, di estremi allo stato non noti, con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riferimento alla mancata valutazione della laurea

magistrale a ciclo unico dichiarata dall'odierna ricorrente;

m. ogni ulteriore atto presupposto, precedente, susseguente o comunque connesso potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente.

nonché per l'accertamento

dell'interesse dell'odierna ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Roma

e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., tramite l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito da parte della ricorrente e/o ogni altra misura idonea a soddisfare la pretesa della ricorrente, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori per il distretto della Corte di Appello di Roma.

FATTO

1. Con il Bando pubblicato il 5/4/2024, la Commissione RIPAM ha indetto il *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia”*, avvalendosi, per la gestione organizzativa e la realizzazione delle fasi concorsuali, di Formez PA.

La p.a. ha previsto, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali come identificate dall'art 3 del Bando:

a) valutazione dei titoli distinta per i codici di concorso di cui all'art. 1 co. 1 del Bando, mediante ricorso a piattaforme digitali, finalizzata *“all'ammissione alla prova scritta di un numero di candidati per ciascun distretto di cui al precedente*

art. 1 co. 1 pari a sessanta volte il numero dei relativi posti messi a concorso”;

b) prova scritta unica per tutti i codici di concorso, disciplinata dall’art 7 del Bando e riservata a un numero massimo di candidati pari a sessanta volte il numero dei posti messi a concorso in ciascun distretto, da svolgersi mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali, anche presso sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, in ogni caso garantendo trasparenza, omogeneità delle prove e pari grado di selettività per tutti i partecipanti.

La ricorrente avendone i requisiti ha presentato domanda di partecipazione per il Distretto di Corte di Appello di Roma (Codice RM) tramite la piattaforma online ed è stata convocata per lo svolgimento della prova scritta in data 5/6/2024 a Roma.

Sul punto giova evidenziare che la convocazione avveniva senza la previa comunicazione del punteggio dei titoli come espressamente previsto dall’art. 6 punto 5 del citato Bando e senza la pubblicazione della graduatoria preliminare relativa ai punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli come previsto dalla medesima norma di Bando.

Come previsto dal Bando all’art. 7 la prova scritta, unica per tutti i codici di concorso e articolata in 40 quesiti a risposta multipla, si intendeva superata con il raggiungimento del punteggio minimo di 21/30.

La ricorrente superava la prova scritta con il punteggio totale di 22,125 con 31 risposte corrette, 3 errate e 6 non date.

Con riferimento ai titoli la stessa all’atto della presentazione della domanda dichiarava la laurea magistrale “vecchio ordinamento” (4 anni) in Giurisprudenza con votazione 95/110 conseguita in data 18/10/2000 e l’abilitazione alla professione di avvocato attraverso l’iscrizione all’Albo degli Avvocati di Roma a far data dal 4/3/2004.

La ricorrente, tenuto conto del punteggio ottenuto all'esito della prova scritta, con la valutazione dei titoli presentati in base alle lett. a), b) e c) del comma 3 dell'art. 6 del Bando avrebbe dovuto vedersi riconosciuto un punteggio finale pari a **28,125** punti come di seguito composto:

- prova scritta: punti 22,125
- voto di Laurea magistrale pari a 95/110 ex art. 6, co. 3, lett. a) del Bando: punti 1,0
- Laurea magistrale vecchio ordinamento (laurea magistrale a ciclo unico) ex art. 6, co. 3 lett. b) del Bando: punti 2,0
- Abilitazione alla professione di avvocato ex art. 6, co. 3, lett. c) del Bando: punti 3,00.

Solo con la pubblicazione della graduatoria definitiva dei candidati vincitori avvenuta in data 14-17/6/2024 la ricorrente, ancora ignara del punteggio per titoli attribuite dalla p.a., apprendeva con stupore di essere stata esclusa dalla graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto di Corte di Appello di Roma, nella quale, peraltro, l'ultimo dei candidati proclamati vincitori (posizione n. 494) riportava un punteggio di 22,40.

Incredibilmente, quindi, la ricorrente apprendeva che l'Amministrazione non le aveva riconosciuto il punteggio complessivo spettante in quanto, nella medesima graduatoria risultavano vincitori altri candidati con punteggio inferiore al suo, con conseguente sua collocazione in posizione non utile per l'assunzione.

In spregio a qualsivoglia regola di trasparenza nonché al principio di buona amministrazione, la graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto di Corte di Appello di Roma (dal n. 1 al n. 494), oltre ad indicare esclusivamente il nome e cognome dei candidati e il punteggio dagli stessi conseguito, senza alcuna indicazione dell'eventuale diritto a riserva e/o preferenza, riportava espressamente in

una chiosa finale che *“la graduatoria finale si compone anche dei candidati idonei dalla posizion n. 495 alla posizione n. 709 i cui nominativi saranno pubblicati in occasione di eventuali scorrimenti”*.

In data 18/6/2024 la ricorrente formulava a mezzo PEC istanza di accesso al fine di ottenere l'ostensione del punteggio complessivo totalizzato all'esito delle prove ivi inclusa la valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, oltre all'esatta posizione nella graduatoria degli idonei non vincitori, graduatoria, come detto, non pubblicata.

Nessun riscontro veniva dato alla citata richiesta di accesso.

In data 27/6/2024 la ricorrente sollecitava nuovamente la p.a. per il tramite del proprio legale, formulando la richiesta, in considerazione della necessità di tutelare la posizione pretensiva nelle opportune sedi giurisdizionali, delle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati al fine di poter ottemperare alle prescrizioni di notifica ai sensi dell'art. 41, 2^a co., c.p.a.

Nessun riscontro veniva dato dalla p.a. nemmeno alla seconda richiesta della ricorrente.

Con successivo provvedimento del D.G. Ministero delle Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397 del 27/6/2024, si disponeva lo scorrimento della graduatoria degli idonei con riferimento al Distretto di Corte di Appello di Roma, ancora una volta senza includere la ricorrente.

In occasione dello scorrimento della graduatoria, la p.a. indicava, per il Distretto di Corte di Appello di Roma, i candidati dal n. 491 al n. 532, riportando, oltre al nome e cognome, la data di nascita, il punteggio totale conseguito e l'eventuale titolo di preferenza/riserva.

Ancora una volta, tuttavia, alla ricorrente non risultava attribuito il corretto punteggio, posto che in tale graduatoria risultavano vincitori tutti candidati con punteggi inferiori al suo e senza alcun diritto di riserva, con conseguente sua collocazione in posizione non utile per l'assunzione.

I provvedimenti citati sono illegittimi e lesivi della posizione dell'odierna ricorrente e vanno pertanto annullati per i seguenti

MOTIVI

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, co. 3 e dell'art. 3 co. 4 del Bando di concorso in relazione agli artt. 43 e 46 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, errore nei presupposti, contraddittorietà, carenza di istruttoria, difetto di motivazione e manifesta illogicità.

1.1. I provvedimenti impugnati sono illegittimi nella misura in cui escludono la ricorrente dalla graduatoria dei candidati vincitori in conseguenza di una errata valutazione dei titoli da parte della P.A.

L'art. 6 del Bando di concorso, come noto, prevede che ai titoli può essere attribuito un valore massimo complessivo di 15 punti, specificando, per la parte qui di interesse:

- a)** un punteggio fino a 6,00 per il **voto di laurea** con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso;
- b)** un punteggio sino a un massimo di 5,00 punti per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio del processo e, in particolare, tra gli altri, ulteriore titolo di studio rispetto a quello dichiarato ai fini dell'ammissione al concorso (laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico) 2,00 punti;
- c)** punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato.

La lett. b) del comma 3 dell'art. 6 attribuisce, in altre parole, ulteriori 2 punti a coloro che hanno conseguito il titolo di studio della laurea magistrale a ciclo unico, anziché della mera laurea triennale sufficiente per accedere al concorso.

La ricorrente, come risulta dalla domanda di partecipazione in atti, ha correttamente autocertificato il possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza a ciclo unico della durata di 4 anni e, quindi, in ragione dei criteri indicati nella *lex specialis*, aveva titolo a vedersi riconosciuti gli ulteriori 2 punti, con conseguente punteggio totale pari a **28,125** punti come di seguito composto:

- prova scritta: punti **22,125**
- voto di Laurea magistrale pari a 95/110 ex art. 6, co. 3, lett. a) del Bando: punti **1,0**
- Laurea magistrale Giurisprudenza vecchio ordinamento (laurea magistrale Giurisprudenza a ciclo unico) ex art. 6, co. 3 lett. b) del Bando: punti **2,0**
- Abilitazione alla professione di avvocato ex art. 6, co. 3, lett. c) del Bando: punti **3,00**.

Senonchè, in violazione dei criteri indicati dal Bando e in assenza della seppur minima attività istruttoria, l'Amministrazione ha attribuito alla ricorrente un punteggio inferiore a quello spettante così collocandola in una posizione (allo stato ancora ignota) di certo non utile ai fini dell'assunzione.

Considerato il corretto punteggio attribuibile alla stessa secondo i criteri del Bando, la ricorrente avrebbe dovuto posizionarsi nella graduatoria candidati vincitori nella posizione n. 418 con il punteggio di 28,125, con conseguente diritto all'assunzione.

La mancata valutazione del punteggio relativo al Diploma di Laurea in Giurisprudenza a ciclo unico costituisce un evidente quanto illegittimo travisamento dei presupposti da parte dell'Amministrazione, tanto più in presenza di giu-

risprudenza granitica e specifica sul punto (cfr. in tal senso TAR Lazio, Sez. IV, n. 8957 del 24/5/2023; TAR Lazio, Sez. IV, n. 6512 del 19/5/2022; *id.*, n. 10104 del 15/7/2022; *id.*, n. 15612 del 23/11/2022; TAR Lazio, Sez. III ter, n. 12613/2022; TAR Lazio, Sez. IV, n. 1739 del 17/2/2022; TAR Lazio, Sez. IV, n. 1571 del 10/3/2022; TAR Lazio, Sez. IV, n. 5063 del 26/04/2022) che afferma in maniera chiara che: *“nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.”* (cfr. TAR Lazio, Sez. IV, n. 6512 del 19/5/2022).

In altri termini, è pacificamente riconosciuto che, qualora un bando di concorso preveda requisiti di partecipazione o titoli valutabili ai fini del conseguimento di un punteggio aggiuntivo, deve ritenersi dovuta l’attribuzione di tale punteggio al candidato che risulti in possesso di un titolo superiore (qual è appunto la laurea vecchio ordinamento a ciclo unico) comprendente, con un maggiore livello di approfondimento, le materie di studio dei titoli inferiori richiesti dal bando stesso (in tal senso anche TAR Lazio, Sez. III, n. 11559/2020; TAR Lazio, n. 15818/2022; TAR Lazio, Sez. I, n. 4259/2021).

Ne deriva l’illegittimità degli atti impugnati nella parte in cui la p.a. ha riconosciuto all’odierna ricorrente un punteggio sottodimensionato rispetto a quello alla medesima spettante, così determinando l’illogica e irragionevole disparità di

trattamento censurata dalla citata giurisprudenza.

1.2. E' evidente che, nel caso in esame, il diploma di laurea "vecchio ordinamento" rappresentava un titolo superiore rispetto a quello richiesto dal bando per la partecipazione al concorso, con la conseguenza che il medesimo se per un verso costituiva (e veniva indicato quale) condizione di accesso alla procedura concorsuale, per altro verso non poteva non essere valorizzato nel suo contenuto di titolo superiore quale titolo aggiuntivo e ulteriore (rispetto al requisito di base di partecipazione) attraverso l'attribuzione di ulteriori 2 punti.

Né la mancata attribuzione di 2 punti per il suddetto titolo potrebbe legittimamente derivare dal fatto che la ricorrente ha indicato Diploma di Laurea "vecchio ordinamento" quale titolo di partecipazione, non facendo riferimento a tale titolo nella parte della domanda relativa ai titoli ulteriori.

Risulta infatti illegittimo il Bando di concorso inteso a determinare un plusvalore per la laurea specialistica, naturale proseguimento della triennale, a dispetto delle lauree magistrali a ciclo unico senza consentirne la valorizzazione quale titolo aggiuntivo/ulteriore e ciò a prescindere dalla concreta indicazione della candidata anche quale specifico titolo ulteriore.

È illegittimo, quindi, il Bando della presente procedura concorsuale nella parte in cui non riconosce l'attribuzione di 2 punti ai candidati che, pur in possesso del Diploma di laurea a ciclo unico, abbiano indicato nella modulistica lo stesso titolo solo quale titolo di accesso/partecipazione..

1.3. Ulteriore profilo di illegittimità sotto il profilo della carenza istruttoria è poi rappresentato dal fatto che l'Amministrazione, a fronte dell'attribuzione del punteggio per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, avrebbe dovuto, in ottemperanza dei principi di buona fede e correttezza, quantomeno attivare il soccorso istruttorio per comprendere le ragioni di attribuzione del punteggio ulteriore

al diploma di laurea in Giurisprudenza a ciclo unico, anche solo considerando che quest'ultimo, come noto, costituisce requisito necessario ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione forense.

Sotto tale profilo, pare opportuno evidenziare che tale valutazione è notoriamente riservata al Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b) della L. 241/90 che, per conto dell'Amministrazione procedente, ha il preciso compito di attivarsi al fine di garantire la maggiore economicità ed efficienza dell'azione amministrativa anche, ove occorra, attraverso il soccorso istruttorio, quale espressione di un obbligo di correttezza e buon andamento della p.a.

È evidente, quindi, che la pretesa dell'Amministrazione di non attribuire valenza al titolo posseduto dall'odierna ricorrente, oltre a contrastare con la disciplina di Bando (art. 6) cui l'Amministrazione si è autovincolata nell'attribuzione dei punteggi, contravviene ai più comuni canoni di logicità e non contraddittorietà della p.a. oltre che di violazione dei principi sottesi al soccorso istruttorio, che, se debitamente attuato, avrebbe consentito la partecipazione procedimentale della ricorrente e la salvezza dei doveri di buona fede e correttezza cui l'agire della p.a. deve uniformarsi.

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, co. 5, art. 3, co. 3 e art. 10 del Bando di concorso; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, errore nei presupposti, contraddittorietà, carenza di istruttoria, difetto di motivazione e manifesta illogicità.

2.1. Sotto altro e diverso profilo i provvedimenti impugnati sono illegittimi nella parte in cui, in violazione dell'art. 6 del Bando, l'Amministrazione non ha incluso la ricorrente nella graduatoria dei candidati vincitori in conseguenza di una errata attribuzione del punteggio per i titoli e dopo averla ammessa allo svolgimento della prova scritta senza comunicare preventivamente l'avvenuta valutazione dei titoli.

li e senza aver pubblicato la graduatoria dei titoli degli ammessi alla prova scritta.

L'effetto (paradossale) di tale illegittimo comportamento della p.a. è che allo stato l'odierna ricorrente si vede esclusa dalla graduatoria dei candidati in posizione utile per l'assunzione senza nemmeno conoscere il punteggio che le è stato attribuito per i titoli posseduti e dichiarati nella domanda di partecipazione.

Il bando di concorso sul punto, all'art. 6, co. 5 stabilisce espressamente che *“Formez PA trasmette alla Commissione esaminatrice gli elenchi dei candidati in ordine decrescente di punteggio, distinti per ciascun codice di concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, con il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e con l'indicazione del titolo di studio dichiarato dai candidati ai fini della partecipazione al concorso. Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, lett. a), per ciascuno dei codici di concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, la Commissione esaminatrice redige una graduatoria preliminare relativa ai punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e formata tenendo conto delle quote per i candidati in possesso della laurea in economia o in scienze politiche. L'esito della valutazione sarà comunicato con l'ammissione o meno alla prova scritta. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a ogni effetto di legge.”*

Appare dunque evidente l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione che non solo non ha redatto la graduatoria per titoli prevista dal Bando, ma neppure ha reso nota alla ricorrente la valutazione dei titoli per la stessa effettuata, né in sede di comunicazione di ammissione alla prova scritta (come specificamente richiesto dall'art. 6, co. 5) né tantomeno in sede di pubblicazione delle graduatorie dei candidati vincitori e, successivamente, di quelli destinatari del primo scorrimento.

Nonostante la richiesta di accesso del 18/6/2024 e la successiva nota di sollecito del 27/6/2024 ad oggi l'Amministrazione non ha dato alcun riscontro, né

chiarimento, con la conseguenza che l'odierna ricorrente non è ancor oggi posta nella condizione di verificare il proprio punteggio per la valutazione dei titoli e, conseguentemente, il proprio punteggio finale.

2.2. Tale illegittimità è ancor più evidente, ove si consideri che, nella ridetta graduatoria vincitori non è dato comprendere quali e quante siano le posizioni dei candidati (vincitori) con diritto alla riserva e/o preferenza in ragione del disposto dell'art. 1 del Bando di concorso che, con riferimento al Codice RM per il Distretto di Corte di Appello di Roma, prevedeva n. 494 unità di cui 12 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati, oltre alle ipotesi di riserva di cui al medesimo art. 1, co. 3 e 4 (volontari in ferma breve delle Forze armate, ufficiali di complemento, operatori volontari servizio civile etc.).

La graduatoria dei candidati vincitori pubblicata il 14/6/2024 indica esclusivamente il nome e cognome dei candidati, la posizione in graduatoria e il punteggio ottenuto, senza fornire alcuna indicazione in ordine alla presenza di ragioni di preferenza e/o riserva.

L'odierna ricorrente, quindi, si vede collocata ad oggi in posizione non utile all'assunzione senza poter verificare se, nella graduatoria citata, i candidati dichiarati vincitori, che hanno riportato tutti punteggi inferiori a quello complessivo che avrebbe dovuto esserle riconosciuto (28,125), avessero o meno diritto a riserva e/o preferenza.

La prova che l'Amministrazione procedente ha attribuito alla ricorrente un punteggio per titoli assai inferiore a quello spettante viene in realtà fornita dalla successiva graduatoria per scorrimento del 27/06/2024 e dal fatto che in essa quasi tutti i candidati con punteggio inferiore ai 28,125, che avrebbe dovuto conseguire la ricorrente, non risultano aver diritto a preferenza e/o riserva (cfr. posizioni nn.

493,494, 498-507, 509-511, 513-516, 518, 520, 523-526, 528-531).

3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del Bando di concorso in relazione all'art. 19 co. 1 D. Lgs. n. 33/2013 (come modificato dall'art. 1, co. 145, L. 27/12/2019 n. 160); violazione del principio di imparzialità e buon andamento della p.a.; disparità di trattamento; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, errore nei presupposti, contraddittorietà, carenza di istruttoria, difetto di motivazione e manifesta illogicità.

Ferme restando le censure che precedono, si censura sotto altro profilo l'agire dell'Amministrazione che ha apertamente violato il disposto dell'art. 10 del Bando di concorso il quale prevedeva espressamente che “... la graduatoria finale di merito, per ciascun codice di concorso di cui all'art. 1, comma 1, sarà validata dalla Commissione RIPAM e trasmessa al Ministero della Giustizia. La predetta graduatoria sarà pubblicata sul Portale “inPA” e sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia”.

Diversamente dalla citata previsione, nel caso in esame, il provvedimento del 14/6/2024 contenente gli elenchi dei vincitori per ciascun Distretto di Corte di Appello non è stato accompagnato dalla graduatoria finale di merito recante l'elenco di tutti i candidati idonei della procedura concorsuale.

Come precisato in punto di fatto, la graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto di Corte di Appello di Roma (dal n. 1 al n. 494), in totale spregio a qualsivoglia regola di trasparenza nonché al principio di buona amministrazione, riportava espressamente in una chiosa finale che “la graduatoria finale si compone anche dei candidati idonei dalla posizione n. 495 alla posizione n. 709 i cui nominativi saranno pubblicati in occasione di eventuali scorrimenti”.

Ebbene, nel caso in esame l'odierna ricorrente non conosce, ad oggi, il punteggio totale conseguito, il punteggio relativo esclusivamente ai titoli, né tan-

tomeno conosce la sua esatta attuale posizione in graduatoria.

È, dunque, evidente l'illegittimità dell'agire amministrativo che si è posto in assoluto contrasto con la previsione, oltre che della specifica prescrizione di Bando citata, anche dell'art. 19, co. 1 D. Lgs. n. 33/2013 (come modificato dall'art. 1, co. 145, L. 160/2019) a mente del quale *"... fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori ..."*.

La norma impone, con ogni evidenza, alla p.a. la pubblicazione dei bandi di concorso, dei criteri di valutazione ma, soprattutto delle graduatorie finali aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori, al fine di coordinare l'esigenza di trasparenza e di buona amministrazione con la possibilità/obbligo per gli enti di decidere lo scorrimento delle proprie o delle altrui graduatorie (cfr. art. 1, co. 148, L. 160/2019 s.m.i.).

Da ciò deriva una evidente illegittimità dell'azione amministrativa che, in aperta violazione di tutte le norme sopra citate e in spregio a qualsivoglia principio di buona amministrazione, ha pubblicato un provvedimento errato (in relazione all'attribuzione del punteggio) e parziale (in quanto omette di indicare i candidati idonei non vincitori).

4. *Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, co. 3 e dell'art. 3, co. 4 del Bando di concorso in relazione all'art. 18 L. 241/90 s.m.i. e dell'art. 43 D.P.R. 445/2000; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, errore nei presupposti, contraddittorietà, carenza di istruttoria, difetto di motivazione e manifesta illogicità.*

I provvedimenti impugnati sono illegittimi anche nella pare in cui la p.a. omette di attribuire all'odierna ricorrente gli ulteriori 2 punti di cui all'art. 6, co. 3, lett. b) per il Diploma di laurea in Giurisprudenza a ciclo unico così contravvenendo anche all'art. 18, 2 co. L. 241/1990 s.m.i. a mente del quale le Pubbliche Amministrazioni non possono richiedere atti e certificati contenenti informazioni già in loro possesso o in possesso di altre Amministrazioni, ma sono tenute *ex art.* 43 D.P.R. 445/2000 ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.

Nel caso in esame, l'Amministrazione avrebbe dovuto non solo considerare adeguatamente l'autodichiarazione circa il possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza a ciclo unico da parte della ricorrente, ma avrebbe dovuto verificare, con adeguata istruttoria e secondo un corretto agire, che la dichiarazione del possesso del titolo era nella disponibilità della stessa Amministrazione in virtù dell'inserimento sul portale Formez operato dalla ricorrente in sede di inoltramento della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.

Anche sotto tale profilo l'operato dell'Amministrazione si appalesa illegittimo.

5. Interesse di parte ricorrente e prova di resistenza.

L'odierna ricorrente, come si evince dalla documentazione in atti, ha conseguito il titolo del Diploma di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza che tuttavia la p.a. ha omissso di valutare.

A causa della evidente illegittimità del comportamento della p.a., l'odierna ricorrente è stata esclusa dal novero dei candidati vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Roma.

In particolare, la ricorrente ha diritto a un punteggio totale pari a **28,125**

punti complessivi così calcolato:

- prova scritta: punti 22,125
- voto di Laurea magistrale pari a 95/110 ex art. 6, co. 3, lett. a) del Bando: punti 1,0
- Laurea magistrale Giurisprudenza vecchio ordinamento (laurea magistrale Giurisprudenza a ciclo unico) ex art. 6, co. 3 lett. b) del Bando: punti 2,0
- Abilitazione alla professione di avvocato ex art. 6, co. 3, lett. c) del Bando: punti 3,00.

Ne deriva l'illegittimità della mancata valutazione del titolo di laurea in possesso della ricorrente, in conseguenza del quale si insiste affinché venga disposta la sua collocazione nella posizione spettante nella graduatoria dei candidati vincitori del concorso con conseguente immissione in servizio.

L'ultimo candidato in graduatoria, infatti, ha un punteggio di molto inferiore e pari a 22,4 punti.

ISTANZA ISTRUTTORIA

In via istruttoria si chiede che codesto Tribunale voglia ordinare ex art. 63 c.p.a. all'Amministrazione resistente, ove non vi provveda all'atto della costituzione in giudizio, il deposito di chiarimenti documentati, previo oscuramento dei dati sensibili dei candidati, relativi alla graduatoria per il Distretto di Corte di Appello di Roma in ordine a:

- Valutazione dei titoli della ricorrente ex art.6, co. 5 del Bando di concorso;
- Graduatoria preliminare relativa ai punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli ex art.6, co. 5 del Bando di concorso redatta dalla Commissione esaminatrice;
- Elenco dei candidati in ordine decrescente di punteggio per il codice di concorso del distretto di Corte di Appello di Roma trasmesso da Formez PA alla Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 6, co. 5 del Bando di concorso;

- Documentazione attestante il titolo di riserva/preferenza eventualmente riconosciuto ai candidati con punteggio inferiore a 28,125 che rappresenta il punteggio non riconosciuto dalla p.a. ma che spetta alla ricorrente sulla base dei criteri della *lex specialis*.

ISTANZA CAUTELARE

Mentre in ordine alla fondatezza del ricorso ci si affida all'esame dei motivi, riguardo al danno grave e irreparabile si sottolinea che esso è tale sotto una duplice prospettiva:

A. Nella prospettiva della ricorrente la quale, non risultando collocata in posizione utile ai fini dell'assunzione nella graduatoria del 14/6/2024 e in quella di primo scorrimento del 27/6/2024 in ragione dell'errata valutazione dei titoli da parte della p.a., vuole tutelare in via interinale la propria situazione giuridica, caratterizzata in senso pretensivo, onde evitare che nelle more del giudizio la stessa venga ad essere irreparabilmente pregiudicata, in quanto un eventuale esito positivo dell'impugnazione si porrebbe, temporalmente, in epoca certamente successiva al completamento della procedura concorsuale in esame anche attraverso ulteriori successivi scorrimenti.

Il mancato accoglimento dell'istanza cautelare comporterebbe in altre parole il consolidarsi della posizione dei candidati vincitori con evidente frustrazione della posizione pretensiva della ricorrente, tanto più se si considera che la durata del contratto a tempo determinato sino al 30/6/2026 rende evidente ed attuale il rischio che una decisione nel merito sopraggiunga quasi al termine di tale periodo così vanificando gli aspetti positivi dell'eventuale accoglimento del ricorso.

Sul punto, è opportuno rilevare che la ricorrente, come già evidenziato nei motivi che precedono, con una corretta valutazione dei titoli secondo i criteri di cui all'art. 6 del Bando avrebbe dovuto esser collocata in posizione utile (posizio-

ne n. 418 con punti 28,125) già nella graduatoria dei candidati vincitori, con conseguente assunzione così come è avvenuto per i candidati convocati con il provvedimento del 19/6/2024.

In particolare, la ricorrente ha diritto a un punteggio totale pari a 28,125 punti complessivi così calcolato:

- prova scritta: punti 22,125
- voto di Laurea magistrale pari a 95/110 ex art. 6, co. 3, lett. a) del Bando: punti 1,0
- Laurea magistrale Giurisprudenza vecchio ordinamento (laurea magistrale Giurisprudenza a ciclo unico) ex art. 6, co. 3 lett. b) del Bando: punti 2,0
- Abilitazione alla professione di avvocato ex art. 6, co. 3, lett. c) del Bando: punti 3,00.

La tutela cautelare le consentirebbe di ottenere una corretta valutazione del titolo di laurea in suo possesso, con conseguente collocazione nella corretta posizione spettante nella graduatoria dei candidati vincitori del concorso.

L'ultimo candidato in graduatoria, infatti, ha un punteggio di molto inferiore e pari a 22,4 punti.

B. Nella prospettiva dell'Amministrazione, la quale ha interesse a garantire il corretto e regolare esercizio delle procedure concorsuali, nel rispetto dei parametri oggettivi indicati dal Bando di concorso.

Sotto tale profilo, l'esclusione dalla graduatoria dei vincitori del concorso dell'odierna ricorrente, che ha superato le prove concorsuali con ottimi risultati e vanta un curriculum di eccellenza, confligge con l'interesse pubblico all'efficienza e al buon andamento delle procedure di reclutamento del personale della p.a. e all'elevato grado di professionalità del personale selezionato.

Pertanto, al fine di rimuovere la situazione di danno nelle more del presen-

te giudizio, si confida che codesto Tribunale voglia adottare gli opportuni provvedimenti cautelari, anche di tipo propulsivo, necessari a garantire alla ricorrente l'attribuzione del corretto punteggio finale, nonché della corretta conseguente collocazione in graduatoria ai fini dell'assunzione anche eventualmente in sovrannumero.

Sul punto si evidenzia che codesto TAR, con ordinanza n. 3099 del 9/7/2024 ha già deliberato positivamente in ordine alla richiesta di un candidato erroneamente posizionato in graduatoria a causa di un'errata valutazione dei titoli affermando espressamente che “... *atteso il tenore dell'art. 6 del bando di concorso, comma 3 lett. b) ... (deve escludersi, ndr) ... l'attribuzione del ridetto punteggio aggiuntivo solo in relazione al titolo di studio che sia il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio dichiarato per la partecipazione al concorso e, dunque, con riguardo a quel percorso accademico composito (3+2) che conduce al conseguimento di un titolo di laurea, unico, di secondo livello e non anche ... in relazione al caso in cui i titoli di laurea posseduti dal candidato integrino titoli fra loro autonomi, quali sono la laurea triennale e la laurea quinquennale a ciclo unico costituente ex se un titolo di secondo livello ...*”.

In ragione di ciò il TAR, con la citata ordinanza, resa in situazione analoga alla presente, ha ordinato all'Amministrazione una nuova valutazione dei titoli posseduti in conformità ai criteri fissati dal bando, con conseguente adeguamento e rettifica della graduatoria di merito in esito a detta valutazione e con le conseguenti ulteriori determinazioni.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il presente ricorso è stato notificato ad alcuni dei possibili controinteressati.

ti, di cui si è tentato di reperire, secondo canone di diligenza, i recapiti ai fini della notifica.

Tuttavia, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro recapiti e/o luoghi di residenza, nell'ipotesi in cui l'Ecc.mo Collegio ne ravvisi la necessità, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami tramite pubblicazione di avviso sul sito web dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 41 c.p.a.

P.Q.M.

si chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia:

- in via cautelare, adottare le misure ritenute più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, finalizzate al riesame dei titoli della ricorrente, in conformità ai criteri fissati dal bando, con conseguente adeguamento e rettifica della graduatoria di merito in esito a detta valutazione e con le conseguenti ulteriori determinazioni;
- in via principale, nel merito, annullare gli atti impugnati.

Con ogni altra conseguenza di legge anche in ordine alle spese.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 6 *bis*, del D.P.R. 30/5/2002 n. 115 s.m.i., si dichiara che il contributo unificato dovuto è di € 325,00.

Roma, 31 luglio 2024

avv. Laura Cefalo

avv. Domenico Maria Arlini